

Le novità per i prodotti da costruzione dal 1 luglio 2013

A cura di Clara Miramonti - Funzionario Tecnico Area Normazione UNI



Più o meno un anno e mezzo fa, nel dicembre del 2011, in UNI ha avuto luogo un convegno per battezzare il nuovo nato: il CPR "Regolamento europeo sui prodotti da costruzione N°305/2011", che ha mandato in pensione la vecchia CPD "Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE".

I relatori intervenuti rappresentavano i principali soggetti del mondo delle costruzioni, dai produttori, ai distributori, alle imprese, ai tre ministeri competenti: Sviluppo economico, Interni, Infrastrutture e Trasporti, e a fungere da trait d'union tra legislazione e normazione, era presente uno dei tre consulenti CEN. La mission dell'evento era esplicitamente di tipo informativo, sul passaggio da CPD a CPR.

In questo lasso di tempo di CPR si è parlato, oserei dire, fin troppo, in tutti i contesti, senza aggiungere nulla di più di quello che era scritto nei documenti.

Ora che è arrivato il momento di effettiva entrata in vigore del Regolamento per i produttori, che a partire dal 1 luglio dovranno dichiarare la prestazione dei loro prodotti per poter apporre la marcatura CE sugli stessi, vogliamo aggiornare i lettori per quanto di nostra competenza.

Innanzitutto non bisogna farsi prendere dal panico, non siamo di fronte ad una rivolu-

Articolo 7

Fornitura della dichiarazione di prestazione

3. Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.

zione, bensì ad una evoluzione che a detta della Commissione si è resa necessaria per colmare le lacune della Direttiva 89/106, prima fra tutte quella di essere implementata a livello nazionale in modo diverso nei vari Paesi e nemmeno in tutti.

Ricordiamoci che evoluzione significa cambiare in un'ottica di miglioramento, quindi il tutto va approcciato assolutamente in modo positivo, tenendo presente che ogni inizio prevede un adattamento e qualche difficoltà da superare.

Proprio per dare enfasi a ciò, vogliamo dedicare queste pagine a coloro che in questo momento sono in prima linea. Non è stato facile raccogliere le loro testimonianze pro-

prio perché in quanto addetti ai lavori stanno lavorando alacremente.

Attraverso il nuovo linguaggio tecnico comune, che il Regolamento si propone in virtù di una maggiore chiarezza, una semplificazione delle procedure per l'applicazione della marcatura CE per compensare gli svantaggi delle piccole e medie imprese, un rafforzamento della credibilità del sistema adottando criteri più stringenti per la designazione degli enti notificati e rafforzando la sorveglianza del mercato, si parleranno a breve i produttori quando dichiareranno la prestazione dei loro prodotti e gli organismi notificati che opereranno il controllo dei prodotti da costruzione al fine di facilitare l'utenza, siano essi progettisti, costruttori, ecc.

Questo è solo lo startup e qualcosa di nuovo sta già bollendo in pentola.

La Commissione Europea sta compiendo un passo in avanti, sta infatti predisponendo un Atto Delegato all'Articolo 7 (3) - vedi riquadro a lato - del CPR, per consentire ai produttori di rendere disponibile le Dichiarazioni di Prestazioni per i loro prodotti direttamente sui websites. Ciò semplificherebbe non poco la procedura di distribuzione delle DoPs ai clienti.

Ma di questo e altro avremo tempo e modo di parlarne.

La rete CEN del settore costruzioni

Il Construction Sector Network

I comitati tecnici CEN (TCs) rispondono direttamente al CEN Technical Board (CEN/BT).

Tuttavia ci sono molte questioni politiche e tecniche che riguardano più di un TC e il CEN/Construction Sector Network mette a disposizione un forum che ha lo scopo di migliorare il contenuto, la coerenza e la comprensibilità delle norme del settore costruzio-

ni nell'ottica della sostenibilità.

Il mio ruolo di CEN/Construction Sector Rapporteur è quello di essere il legame tra le attività del settore e il CEN Technical Board, i comitati tecnici del CEN e il CEN-CENELEC Management Centre.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Direttiva sui Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD)

Regolamento sui Prodotti da Costruzione No 305/2011 (CPR)

Requisiti Essenziali (ERs)

Requisiti di base delle opere di costruzione (BWRs)

1 Resistenza meccanica e stabilità

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

- il crollo dell'intera opera o di una sua parte;
- deformazioni di importanza inammissibile;
- danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2 Sicurezza in caso di incendio

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

3 Igiene, salute e ambiente

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

- sviluppo di gas tossici;
- presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
- emissione di radiazioni pericolose;
- inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
- difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
- formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.

4 Sicurezza nell'impiego

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5 Protezione contro il rumore

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6 Risparmio energetico e ritenzione di calore

L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

I 6 REQUISITI ESSENZIALI SONO MANTENUTI E PRENDONO IL NOME DI "REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE"

IL NUOVO 7° REQUISITO DI BASE PREVISTO DAL CPR



7 Impiego sostenibile delle risorse naturali

Tale requisito prevede che *un'opera debba essere progettata, costruita, gestita e demolita in modo che l'impiego delle risorse naturali sia sostenibile e al tempo stesso assicurando la riciclabilità dell'opera e dei materiali dopo la demolizione, la durabilità, nonché che le materie prime e secondarie utilizzate siano compatibili dal punto di vista ambientale*. Si prende pertanto in considerazione l'intero ciclo di vita dell'opera.



Nello svolgere questo compito sono supportato dal Core Group, che comprende i vertici del settore costruzioni degli enti nazionali di normazione e le associazioni europee. Insieme cerchiamo di organizzare conferenze e workshop ad hoc per tutti i membri del Construction Sector Network - industria e autorità di regolamentazione, nonché per tutti coloro che elaborano le norme.

Il Core Group

Le tre funzioni chiave del Core Group sono la strategia, le procedure e il coordinamento orizzontale. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del CEN all'indirizzo: CEN - European Committee for Standardization - Construction.

Fa parte della nostra politica rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni relative al settore e sul suo metodo di lavoro, sia per gli autori che per gli utilizzatori delle norme, usufruendo per quanto possibile del sito web.

I problemi di tipo strategico hanno un ruolo di grande rilevanza perché i prodotti da costruzione subiscono l'influenza non solo del CPR (ndr Regolamento europeo sui prodotti da costruzione) ma anche di altre disposizioni quali

ad esempio la Direttiva sulla prestazione ambientale dei prodotti e la Direttiva sull'ecodesign (ndr Progettazione ecocompatibile); pertanto le norme armonizzate devono prestare molta attenzione a tutte le direttive pertinenti.

La Task Force del settore costruzioni

Il primo riferimento del settore è stata la Direttiva sui prodotti da costruzione, oggi è il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR). Lo strumento attraverso il quale il CEN si assicura che i requisiti delle norme soddisfino i requisiti della Direttiva e del Regolamento è la Construction Task Force (CTF), propriamente detta CEN/BT WG 102. Il numero identificativo di questo gruppo indica la sua natura di lunga data, che è al pari di un gruppo congiunto della Commissione e include NSBs' construction departments che detengono segreterie di comitati tecnici, nonché il CCMC e i consulenti CEN. Il loro scopo continua ad essere quello di facilitare la preparazione di norme armonizzate fornendo in particolare una guida per tutti i TC coinvolti e proseguiranno nel loro compito anche dopo il 1 luglio 2013.

La principale "guida" è stato il template per l'Appendice ZA - CEN - European Committee

for Standardization - Guidance for specification writers. Questo modello affronta il processo di adattamento al passaggio dalla CPD al CPR. È inoltre arricchito da una guida che spiega come redigere i punti relativi alla Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni. La vecchia "norma modello" è stata sostituita dalla Guida CEN Rules for the drafting and presentation of candidate harmonised product standards for construction products. Ulteriori guide di supporto sono in fase di realizzazione, ma l'obiettivo è quello di limitare la documentazione per quanto possibile e di garantire coerenza nell'adattamento al Regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

Probabilmente, uno dei più grandi e imminenti cambiamenti in previsione entro il 1 luglio 2013 è la necessità della Declaration of Performance (ndr Dichiarazione di prestazione); nonostante i requisiti siano già riportati nel Regolamento. Un altro notevole cambiamento è l'aggiunta di un settimo nuovo requisito che consiste nell'impiego sostenibile di risorse naturali e in altri cambiamenti relativi alle prestazioni nell'intero ciclo di vita. Un punto importante da sottolineare è che questi cambiamenti hanno effetto solo se sono presi in considerazione dalla legislazione di tutti gli Stati Membri, eventualità che per il momento non è ancora realizzata.

Altre iniziative

La Commissione ha istituito una Lead Market Initiative (ndr iniziativa di mercato) che ha per tema le costruzioni sostenibili e il CEN/BT ha incaricato il WG 206 di predisporre un contributo CEN all'iniziativa. La Commissione aveva inoltre preparato una relazione nel 2010 recante le raccomandazioni riferite alle azioni strategiche da intraprendere da parte della normazione per aumentare la sostenibilità delle costruzioni. In tal senso il mandato della Commissione è stato prorogato di due anni per consentire l'attuazione delle raccomandazioni indicate precedentemente e la conseguente relazione finale è stata consegnata al BT nell'ottobre 2012.

Nell'accettare tale relazione il CEN/BT ha optato con la Decisione C05/2013 di sciogliere il WG 206, ma ha chiesto al Core Group di preparare una proposta alternativa che riconsideri struttura e scopo del gruppo di lavoro, da sottoporre all'approvazione del BT per ottobre 2013. Questa richiesta nasce dal fatto che la Commissione europea riconosce tutte le iniziative che abbiano per oggetto la realizzazione sostenibile degli edifici, i cambiamenti climatici, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e, in tal senso, il CPR - Basic Requirement for Construction Works 7 Sustainable use of resources potrebbe avere un impatto

significativo nella realizzazione di norme del settore delle costruzioni. Pertanto, il Core Group sta sviluppando una proposta a seguito di tale Decisione.

Conclusioni

Con questo articolo ho cercato di rappresentare un ampio quadro che indichi le azioni necessarie per favorire lo sviluppo delle norme che possono giocare un ruolo importante nel soddisfare le esigenze del mercato e i requisiti cogenti, il cui fulcro è il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR).

John Moore

CEN/Construction Sector Rapporteur

La normazione e il CPR

Con questo articolo intendo fornire un quadro della mia esperienza prestata come consulente del CEN a supporto degli esperti nell'elaborazione di norme candidate armonizzate per i prodotti da costruzione prima sotto la direttiva sui prodotti da costruzione (CPD) e ora sotto il Regolamento sui prodotti da Costruzione (CPR).

Un po' di storia

La CPD è stata approvata alla fine del 1989, ma non poteva essere applicata nelle norme fino a quando per i documenti interpretativi fossero stati messi a disposizione dei requisiti essenziali - il che ha avuto luogo solo nel 1994. I Mandati sono stati successivamente preparati dalla Commissione, con la partecipazione dei comitati tecnici del CEN, dei settori industriali e dei rappresentanti degli Stati membri. La maggior parte dei 33 mandati previsti furono completati, o quasi, tra il 1995 e il 1998.

I Mandati furono inviati al CEN per l'accettazione subito dopo esser stati approvati in primo luogo dalla SCC (Standing Committee of Construction) e successivamente dal Standing Committee of the Directive on Notification of Standards and Technical Regulations (Direttiva 83/199/EC, successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio e ultimamente modificata dal regolamento (UE) N. 1025/2012 sulla normazione europea).

Tale approvazione implicava il riconoscimento degli Stati Membri che tutti i Regolamenti nazionali a quel tempo vigenti erano stati presi in considerazione da tali mandati.

Soltanto la decisione relativa ai sistemi di attestazione di conformità (AoC) da applicare è rimasta come decisione finale della commissione. Questa decisione è quella che appare nell'allegato 3 dei mandati sebbene con alcu-

ne indicazioni aggiuntive relative all'applicazione per esempio relativamente ai limiti dei compiti assegnati agli organismi notificati (NB) dipendentemente dal sistema AoC in modo da garantire il sistema meno oneroso entro i termini di una sicurezza accettabile.

Una volta approvato dalla segreteria centrale del CEN (CEN CS), ora denominata CEN-NELEC Management Center (CCMC), i comitati tecnici coinvolti sono stati chiamati a elaborare le risposte al mandato di loro pertinenza, principalmente per quanto riguarda l'insieme di caratteristiche incluse nel mandato. I differenti gruppi di lavoro operanti nell'ambito di un comitato tecnico hanno risposto al mandato senza sollevare obiezioni, oppure adattando la denominazione delle caratteristiche mandate (sotto mandato) al gergo specifico e alla pratica del settore, oppure richiedendo nuove caratteristiche o rifiutando una o alcuna di quelle menzionate come non pertinenti. Per razionalizzare l'elaborazione della risposta al mandato il CEN ha predisposto un template. Il ruolo del consulente del CEN è cominciato qui per correre in aiuto degli esperti nei vari comitati tecnici per l'elaborazione di tali risposte ai mandati in modo tale da evitare ove possibile una reazione negativa da parte dei servizi della commissione. La relazione del consulente relativamente a ciascuna risposta doveva accompagnare la risposta del comitato tecnico indirizzata alla commissione. Questa procedura è tuttora in vigore. Comunque la commissione ha talvolta accettato nella loro interezza le risposte dei comitati tecnici, mentre in altre occasioni le ha accettate soltanto parzialmente. Ci sono stati momenti in cui, per l'accettazione di alcune dichiarazioni di non pertinenza o per la richiesta di nuove caratteristiche, è stato chiesto ai comitati tecnici di fornire giustificazioni corpose a sostegno della loro posizione. Possiamo dire in pratica che ogni mandato è stato automaticamente modificato dalla commissione attraverso il contenuto della lettera di accettazione della commissione stessa: si trattava di una modifica ad hoc per quello specifico comitato tecnico. Di fatto un mandato originale veniva modificato più volte tenendo in considerazione le esigenze differenti di ogni comitato tecnico accettate dalla commissione.

La mia esperienza con la CPD

Il lavoro del CEN Consultant ha aiutato a implementare la CPD nelle norme armonizzate e non è stato un compito facile tra quelli svolti negli anni novanta. Giusto per darvi un'idea sono state diverse le sfide che ho dovuto affrontare per esempio: le norme europee erano state elaborate fino a quel momento come norme volontarie che non avevano avuto nul-

la a che fare con gli obblighi come quelli previsti dai mandati; il concetto di norma europea armonizzata e lo scopo dei recenti obblighi accettati non era ancora completamente digerito dagli esperti dei comitati tecnici; i mandati recentemente accettati restringevano le prove a un singolo metodo di prova di riferimento e stabilivano l'obbligo di correlazioni con altri eventuali metodi esistenti; l'inclusione di una appendice ZA per gestire le disposizioni per la marcatura CE in conformità alla CPD era un qualcosa di totalmente nuovo; solo pochi hanno capito fin da subito che tale appendice era l'elemento chiave che trasformava la norma europea in una norma candidata armonizzata; e, per completare lo scenario, la CPD presentava alcune lacune che dovevano essere assolutamente colmate - fortunatamente i servizi della commissione hanno provveduto a redigere una serie di guidance papers al fine di colmare la maggior parte delle lacune esistenti. Il fatto di partecipare alle riunioni come CEN consultant nei tardi anni novanta e all'inizio degli anni duemila ha rappresentato una rottura degli schemi che poi è diventata una regola per gestire al meglio le tematiche all'interno dei comitati tecnici e dei gruppi di lavoro. Le lacune della CPD erano veramente difficili da superare e l'improvvisazione non era certo la soluzione migliore anche se d'altro canto alcune norme necessitavano di interventi urgenti. L'interpretazione della CPD da più parti non ha certo reso il compito del consultant del CEN più accettabile il sentore generale era quello di una costante sensazione di qualcuno che "ti rema contro" come sostenuto da molti esperti. A questo punto ci tengo a enfatizzare che sono molto grato ai miei colleghi della rete delle costruzioni che si sono dati un gran daffare nel preparare la serie delle guidance papers dalla A alla M ciascuna dedicata a uno specifico argomento per aiutare a trovare una soluzione definitiva e quindi a finalizzare le norme. La loro pubblicazione è stata la manna per il lavoro di noi consulenti del CEN. Comunque non tutti i problemi erano risolti rimaneva poi sempre la problematica dell'accettazione dell'"unico metodo di prova di riferimento". Quando gli enti nazionali di normazione hanno appreso l'elaborazione delle prime norme candidate armonizzate non erano abituati a un tale obbligo e alcuni Paesi europei che avevano industrie nazionali molto potenti e laboratori di prova molto ben attrezzati, non avevano alcuna intenzione di cedere avendo inoltre metodi di prova nazionali riconosciuti e valori limite di riferimento solidamente implementati. Discussioni interminabili hanno raramente portato ad accordi. Il ricorso a cercare una correlazione non ha sempre funzionato e

PROGRAMMI DI LAVORO DEI CEN/TC SOTTO CPD/CPR

CEN/TC 33	Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling	CEN/TC 191	Fixed firefighting systems
CEN/TC 38	Durability of wood and derived materials	CEN/TC 192	Fire service equipment
CEN/TC 46	Oil stoves	CEN/TC 193	Adhesives
CEN/TC 50	Lighting columns and spigots	CEN/TC 203	Cast iron pipes, fittings and their joints
CEN/TC 51	Cement and building limes	CEN/TC 208	Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines
CEN/TC 67	Ceramic tiles	CEN/TC 217	Surfaces for sports areas
CEN/TC 69	Industrial valves	CEN/TC 226	Road equipment
CEN/TC 72	Automatic fire detection systems	CEN/TC 227	Road materials
CEN/TC 88	Thermal insulating materials and products	CEN/TC 229	Precast concrete products
CEN/TC 89	Thermal performance of buildings and building components	CEN/TC 236	Non-industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves- other products
CEN/TC 92	Water meters	CEN/TC 241	Gypsum and gypsum based products
CEN/TC 99	Wallcoverings	CEN/TC 246	Natural stones
CEN/TC 104	Concrete and related products	CEN/TC 249	Plastics
CEN/TC 112	Wood-based panels	CEN/TC 250	Structural Eurocodes
CEN/TC 121	Welding	CEN/TC 254	Flexible sheets for waterproofing
CEN/TC 124	Timber structures	CEN/TC 266	Thermoplastic static tanks
CEN/TC 125	Masonry	CEN/TC 277	Suspended ceilings
CEN/TC 126	Acoustic properties of building products and of buildings	CEN/TC 295	Residential solid fuel burning appliances
CEN/TC 127	Fire safety in buildings	CEN/TC 297	Free-standing industrial chimneys
CEN/TC 128	Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding	CEN/TC 298	Pigments and extenders
CEN/TC 129	Glass in building	CEN/TC 303	Floor screeds and in-situ floorings in buildings
CEN/TC 130	Space heating appliances without integral heat sources	CEN/TC 312	Thermal solar systems and components
CEN/TC 132	Aluminium and aluminium alloy	CEN/TC 336	Bituminous binders
CEN/TC 133	Copper and copper alloys	CEN/TC 339	Slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation
CEN/TC 134	Resilient, textile and laminate floor coverings	CEN/TC 340	Anti-seismic devices
CEN/TC 135	Execution of steel structures and aluminium structures	CEN/TC 342	Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joints
CEN/TC 154	Aggregates	CEN/TC 349	Sealants for joints in building construction
CEN/TC 155	Plastic piping systems and ducting systems	CEN/TC 350	Sustainability of construction works
CEN/TC 156	Ventilation for buildings	CEN/TC 351	Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 163	Sanitary appliances	CEN/TC 357	Project Committee - Stretched ceilings
CEN/TC 164	Water supply	CEN/TC 361	Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions/requirements and test methods
CEN/TC 165	Waste water engineering	CEN/TC 393	Equipment for storage tanks and for filling stations
CEN/TC 166	Chimneys	ECISS/TC 103	Structural steels other than reinforcements
CEN/TC 167	Structural bearings	ECISS/TC 104	Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 175	Round and sawn timber	ECISS/TC 105	Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
CEN/TC 177	Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure	ECISS/TC 109	Coated and uncoated flat products to be used for cold forming
CEN/TC 178	Paving units and kerbs	ECISS/TC 110	Steel tubes and iron and steel fittings
CEN/TC 185	Fasteners	ECISS/TC 111	Steel castings and forgings
CEN/TC 189	Geosynthetics		

nessuno a quel tempo era disposto a fare il primo passo poiché i cambiamenti significavano cambiare attrezzature di laboratorio e stabilire nuovi valori limite. La soluzione al problema ha richiesto diversi anni e i comitati tecnici si sono sbizzarriti.

Altre problematiche erano talmente specifiche che hanno richiesto l'intervento diretto della Commissione. La tradizione non è sempre andata nella direzione dei nuovi requisiti imposti dalla CPD e dunque i cambiamenti hanno dovuto essere forzati. Per la trasformazione delle norme europee in norme europee

candidate armonizzate il CEN e la Commissione hanno lavorato congiuntamente alla preparazione di un modello di appendice ZA. La norma europea armonizzata non è né più né meno che una norma europea con un'appendice ZA che stabilisce quali punti della norma devono essere utilizzati per la marcatura CE. Era urgente avere uno strumento - facilmente fruibile - per questa trasformazione. Il modello dell'appendice ZA difficile da capire all'inizio, è presto diventato parte degli strumenti di lavoro di tutti gli esperti dei TC; e ha funzionato abbastanza bene.

Il mio ritorno e il CPR

Sono tornato al lavoro come consulente del CEN nel 2011 quando molti problemi sembravano essersi risolti ma mi stavo sbagliando. L'attività dei comitati tecnici è ora concentrata sulla revisione delle loro norme armonizzate ho trovato molte segreterie che sono passate in altre mani o addirittura sono migrate ad altri enti di normazione al pari sono migrati gli archivi storici e purtroppo in alcuni casi documenti e dati che sono stati alla base del lavoro dei comitati tecnici nei primi anni della normazione armonizzata sono andati persi. Un'altra

questione è che i mandati con le modifiche accettate introdotte, sono diventati parzialmente obsoleti e la maggior parte dei comitati tecnici vorrebbe trattare nuove tematiche emergenti. Un nuovo lavoro per i comitati tecnici è l'elaborazione della revisione delle risposte ai mandati. Tali risposte che sono normalmente preparate parallelamente alla revisione delle norme quando si realizza che nuovi requisiti sono indispensabili richiede tempo. Il nuovo approccio della Commissione riguardante le sostanze pericolose è un'altra importante tematica che alcuni comitati tecnici stanno affrontando per la prima volta prendendo atto degli emendamenti ai mandati esistenti preparati dalla Commissione e recentemente distribuiti dal CEN. In aggiunta alla normale amministrazione, l'approvazione del CPR nel 2011 e la sua entrata in vigore il 1 luglio 2013 ha portato nuove problematiche che richiedono un grande sforzo da parte dei comitati tecnici e dei consulenti del CEN. La richiesta Dichiarazione di Prestazione (DoP) è ora la questione più importante e allo stesso tempo più problematica. Sebbene si è spesso ripetuto che la DoP non obbliga l'emendamento della norma è anche vero che non tutte le norme contengono già gli elementi che permettono di compilare la DoP come presentata nell'allegato 3 del CPR. Comunque, i produttori sono obbligati a presentare al DoP per i loro prodotti dopo il 30 giugno 2013. I rigidi requisiti imposti dallo schema riportato nell'allegato 3 e più volte sottolineati dai produttori sembrano essere una ragione sufficiente affinché la commissione consideri l'introduzione di alcune modifiche attraverso l'emissione di Atti Delegati; modifiche che non saranno pronte per tempo. Di nuovo la sensazione generale è quella di qualcuno che "sta remando contro" e saranno necessari parecchi sforzi per annullare questa sensazione. Il nostro ruolo come "messaggeri" non è sempre compreso e ne subiamo le conseguenze.

Concludendo

Il lavoro svolto dai comitati tecnici da un'importante valore aggiunto all'immagine dell'industria europea nel contesto competitivo in cui l'Europa gioca un ruolo importante. L'assistenza data dal CEN MC e dai consulenti del CEN è stata e continua ad essere di supporto ai normatori al fine di affrontare le sfide presentate dalle disposizioni regolamentari europee nazionali per arrivare all'elaborazione di norme armonizzate adeguate che soddisfino i bisogni dell'industria.

Julio P. Salazar Mitchell

Consultant to CEN for Building and Civil Engineering



L'entrata in vigore del CPR per produttori e distributori

Dopo più di due anni dalla pubblicazione del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione, (CPR - Construction Products Regulation N° 305/2011/EU), che sostituisce la precedente Direttiva sui Prodotti da Costruzione (CPD/89/106), con il 1 luglio entrano in vigore anche gli articoli relativi agli obblighi di produttori e distributori.

Infatti, benché il regolamento sia stato pubblicato il 4 aprile 2011, gli articoli già operativi erano solo quelli relativi agli organismi notificati e ai meccanismi di rinotifica.

La CPD sentiva oramai il peso dei suoi 22 anni: era stato necessario pubblicare ben 13 linee guida interpretative per chiarirne in molti aspetti la corretta applicazione; inoltre era necessario definire con maggior evidenza gli obiettivi e facilitarne l'applicazione, semplificando le procedure e diminuendo gli oneri, soprattutto per le PMI. Si desiderava, infine, accrescere la credibilità della marcatura CE. In realtà già a un'attenta lettura iniziale del regolamento erano emersi i primi dubbi e le prime domande, formulati ancora senza troppa preoccupazione: in fondo eravamo all'inizio del 2011 e restavano ancora due anni durante i quali ci si attendeva che le domande avrebbero trovato adeguate risposte e i dubbi sarebbero stati fugati.

Abbiamo quindi un po' tutti partecipato fiduciosi a corsi, seminari, riunioni tecniche durante le quali ci sono stati illustrati in lungo e in largo i motivi che avevano portato alla pubblicazione del CPR e come questo avrebbe risolto tutti i problemi riscontrati nell'applicazione della CPD ed eliminato gli ostacoli, regolamentari e tecnici, alla libera circolazione dei prodotti da costruzione che tuttora per-

mangono all'interno dell'Unione Europea.

Insomma, le attese erano nutrite: vediamo in dettaglio le novità introdotte per poi commentare i primi risultati raggiunti.

Chiarezza

- non ci sarà più bisogno di linee guida perché il regolamento non deve essere recepito a livello nazionale, con possibilità di interpretazioni differenti, ma è immediatamente operativo in tutti gli Stati Membri, nello stesso modo;
- sono garantite informazioni precise e affidabili relative alle prestazioni dei prodotti;
- l'apposizione della marcatura CE attesta che il prodotto è conforme alle prestazioni dichiarate;
- sono definiti i diversi operatori (fabbricanti, importatori, mandatari, distributori) e sono chiarite le relative responsabilità.

Semplificazione

- sono state semplificate le procedure e sono stati ridotti gli oneri per l'apposizione della marcatura, in particolare delle PMI.

Credibilità

- è stata migliorata la sorveglianza sul mercato tramite l'istituzione di organismi di controllo a livello nazionale;
- sono stati rafforzati e chiariti i criteri per la designazione degli enti notificati, coinvolti nella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione.

Altre novità

Una prima novità è l'introduzione del settimo requisito: "Uso sostenibile delle risorse naturali", che però presenta un paio di problemi non di poco conto. Innanzi tutto sarà necessario attendere le prossime linee guida del



CPR – Concetto chiave



E' la DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

**E' obbligatorio per tutti i produttori
a partire dal 1 Luglio 2013
presentare la DoP per i loro prodotti
in conformità alle norme di prodotto armonizzate
attualmente in vigore
di cui all'elenco pubblicato in GUUE**

<http://ec.europa.eu/lex/uri/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ.C:2012:369:FULL.IT:PDF>



CEN per capire come potrà essere trasferito alle prestazioni dei prodotti da costruzione, inoltre tale requisito non potrà essere cogente poiché in nessun SM esistono leggi/regolamenti su questo tema.

La seconda e più importante novità è l'introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DoP), in sostituzione della dichiarazione di conformità prevista dalla CPD, che diventa il documento fondamentale senza il quale non può essere apposta la marcatura CE.

Per quanto riguarda la sua redazione e distribuzione, accanto alla conferma di regole già previste per la Dichiarazione di conformità (redatta dal fabbricante prima dell'immissione del prodotto sul mercato, contiene le informazioni sulla prestazione del prodotto come definite nella specifica tecnica armonizzata di riferimento, fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione) ne vengono introdotte di nuove:

- deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato III del CPR;
- deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose
- e, soprattutto, deve essere distribuita ogni volta che il prodotto è messo a disposizione del mercato, in formato cartaceo o elettronico.

Al contrario di quanto previsto dalla CPD, per cui la Dichiarazione di conformità rimane al fabbricante e deve essere consegnata solo dopo richiesta, la DoP è un documento che accompagna sempre il prodotto!

L'articolo 7.1 recita infatti: "È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico", mentre l'articolo 2.16 chiarisce che "messa a disposizione sul mercato" è la for-

nitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale.

In futuro la sua diffusione potrà avvenire mediante pubblicazione su un sito web, purché ciò avvenga conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione Europea.

Altra importante novità è l'obbligo per il fabbricante di redigere la "documentazione tecnica" che è alla base della DoP e che descrive tutti gli elementi relativi al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione e di conservare tale documentazione per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. In proposito segnaliamo che l'utilizzo del termine immissione pare frutto di una svista, in quanto parrebbe più appropriato conservare la documentazione per 10 anni dalla messa disposizione sul mercato.

La nuova marcatura CE

Anche per la marcatura CE sono previste alcune modifiche, in particolare:

- compare il numero di identificazione della DoP;
- compare il "codice di identificazione del prodotto" previsto dalla DoP;
- compare il numero dell'ente/laboratorio notificato, anche nel caso di sistemi di attestazione 3 (es. adesivi per ceramica);
- bisogna indicare il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma di riferimento;
- scompare, laddove c'era, il N° del certificato di FPC.

Conclusioni

A poche settimane dalla completa entrata in vigore del CPR possiamo tranquillamente affermare, senza tema di smentita, che le atte-

se risposte non sono pervenute e i dubbi non sono stati risolti. Nei diversi corsi, seminari, riunioni tecniche, ecc. cui abbiamo partecipato, ci siamo sempre e solo sentiti ripetere, alla stregua di un "mantra", che il CPR avrebbe risolto tutti i problemi, senza mai ricevere risposte chiare ai nostri quesiti, quando non addirittura contrastanti secondo l'interlocutore o il contesto!

Il leit motiv ufficiale è noto a tutti "Non ci sarà più bisogno di linee guida perché il regolamento sarà applicato da tutti nello stesso modo". Ebbene varie associazioni di categoria, e persino governi di diversi SM dell'UE, hanno sviluppato e pubblicato guide per l'applicazione del CPR tra loro diverse, talora anche molto, proprio negli aspetti più sentiti dagli attori principali del processo!

Tra le questioni trattate diversamente o, più semplicemente ignorate, a titolo d'esempio citiamo:

- le tante proposte su come compilare la DoP e quindi la marcatura CE;
- i dubbi la validità dei vecchi certificati di FPC,
- l'incertezza sulle rinotifiche dei NB;
- l'assoluta mancanza di informazioni sui nuovi ETA che in questi mesi sta letteralmente paralizzando l'apertura di iter di marcatura CE in questo ambito;
- l'incertezza su un regime sanzionatorio per inadempimenti formali;
- gli imballi che come per magia dovrebbero aggiornarsi tutti alla mezzanotte del 30 giugno 2013!

Ancora: produttori e NB si stanno ancora confrontando per capire come deve essere predisposta la DoP e già qualcuno afferma che questa sarà la versione "0" ed entro l'anno uscirà un documento di chiarimento che obbligherà a modificare quelle esistenti. Il punto più dolente è però quello della distribuzione della DoP, un documento che nella maggior parte dei casi comunica pressoché le medesime informazioni della marcatura CE, anche nella migliore delle ipotesi costituirà già di per sé un costo rilevante. C'è una profonda e allarmante contraddizione nell'introdurre la "sostenibilità" tra i requisiti a fronte di un approccio concretamente insostenibile. Chi ha provato a stimare le tonnellate di carta o dei milioni di e-mail che dovrebbero essere sacrificate all'altare della diffusione puntuale delle DoP, secondo quanto previsto "alla lettera" dal CPR, ha ottenuto valori impressionanti e francamente insostenibili soprattutto in questo momento economico! In realtà la CPR prevedrebbe una soluzione ragionevole e sostenibile a questo problema: la pubblicazione web delle DoP; tuttavia solo adesso la Commissione pare aver trovato il tempo di cominciare ad occuparse-

ne e si vocifera di un altro anno di attesa! Quanto alla riduzione dei costi: certo, le procedure sono state semplificate a chi effettivamente poteva avere grosse difficoltà a seguirle (produzioni artigianali o in piccole serie, prodotti per lavorazioni specifiche, ecc.) ma modificare tutti gli imballi per rispettare i requisiti della nuova marcatura quanto costerà? E tra poco, procedendo con la necessaria revisione di tutte le norme armonizzate, esse saranno nuovamente da rifare.

Paolo Murelli e Lorenzo Martino
Gestione Sistema Qualità MAPEI S.p.A

Il punto di vista di CONFORMA

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, meglio conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione in sigla CPR (dall'inglese Construction Product Regulation), "fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione" ed è la naturale prosecuzione della direttiva 89/106/CEE' del Consiglio - la direttiva prodotti da costruzione (CPD) - che è stata per oltre 20 anni il documento di riferimento per la libera circolazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno della UE.

Benché il CPR sia stato pubblicato e sia entrato in vigore nell'aprile del 2011 la maggior parte dei suoi articoli, anche quelli relativi agli obblighi degli operatori economici, si applica solo a partire dal 1 luglio 2013. Anche la CPD è abrogata a partire dal 1 luglio 2013.

Non è stato previsto un periodo di coesistenza durante il quale i prodotti possano essere immessi sul mercato sia sotto la CPD che sotto il CPR, tuttavia i prodotti da costruzione che sono immessi sul mercato da un fabbricante o da un importatore in accordo alla CPD prima del 1 luglio 2013 sono considerati, dopo tale data, anche conformi al CPR. Ciò significa che gli operatori economici che hanno ricevuto forniture di prodotti da parte di fabbricanti o importatori prima del 1 luglio 2013 con riferimento alla Direttiva possono distribuire tali prodotti anche dopo il 1 luglio 2013, quando la Direttiva sarà completamente sostituita dal CPR.

Il CPR non ha impatto sul contenuto tecnico dei metodi di valutazione delle prestazioni che sono esclusivamente contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate, quindi le prove o i calcoli per la definizione del prodotto-tipo non devono essere ripetuti fintantoché i metodi di prova e di calcolo indicati nelle norme armonizzate di prodotto non cambiano. I fabbricanti possono quindi redigere le Dichiarazioni di Prestazione per i loro prodotti sulla base di certificati rilasciati ai fini



delle dichiarazioni di conformità che sono stati emessi prima del 1 luglio 2013.

A differenza delle direttive cosiddette Nuovo Approccio, la marcatura CE, sotto la CPD, non significava che i prodotti da costruzione soddisfacessero i requisiti essenziali perché tali requisiti si riferiscono alle costruzioni e non ai prodotti che le compongono; purtroppo il testo della CPD era poco chiaro sul significato della marcatura CE. Il CPR mette fine alle incertezze e stabilisce in modo chiaro da un lato che la marcatura CE ha un significato differente per i prodotti da costruzione² rispetto ai principi generali riportati nel Regolamento (UE) n. 765/2008 e dall'altro lato descrive chiaramente questo differente significato.³ La marcatura CE per il CPR esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione.

Tramite la marcatura CE il fabbricante indica che si assume la responsabilità di tali conformità e soddisfacimento. La marcatura CE è

l'unica marcatura che esprime sia la conformità che il soddisfacimento.

Gli Stati Membri non possono proibire o impedire la messa a disposizione di prodotti marcati CE. Inoltre uno Stato Membro non può proibire o impedire l'uso di un prodotto marcato CE nel proprio territorio o sotto la propria responsabilità fintanto che la prestazione dichiarata corrisponde al requisito nazionale per tale uso sempre che siano definiti dei requisiti per il prodotto.

Come già la CPD il CPR considera che siano le costruzioni nel loro insieme ad essere adatte all'uso cui sono destinate e debbano soddisfare una serie di requisiti di base.⁴ Il CPR elenca e descrive sette requisiti di base delle opere di costruzione (RBC, citati spesso con la sigla inglese BWR *basic works requirements*) che "devono" essere soddisfatti:

- BWR 1 Resistenza meccanica e stabilità;
- BWR 2 Sicurezza in caso di incendio;
- BWR 3 Igiene, salute e ambiente;
- BWR 4 Sicurezza e accessibilità nell'uso;
- BWR 5 Protezione contro il rumore;
- BWR 6 Risparmio energetico e ritenzione

del calore;

- BWR 7 Uso sostenibile delle risorse naturali.

Nonostante venga riconosciuto ai soli Stati Membri il potere di specificare i requisiti applicabili alle costruzioni, lo scopo di elencare e descrivere questi BWR nel CPR è quello di mettere in luce che i requisiti legali che si applicano alle costruzioni - e che restano di competenza degli Stati Membri - hanno una diretta influenza sui requisiti dei prodotti da costruzione.⁵

Questo significa che per progettare e costruire un edificio in modo tale che soddisfi la stabilità strutturale minima definita a livello nazionale gli architetti, gli ingegneri e le imprese debbono conoscere, per esempio, la resistenza meccanica dei prodotti da usare. A tale fine il CPR usa i BWR come riferimento ausiliario ed introduce il termine caratteristiche essenziali, che sono quelle "caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione".⁶ Questa definizione implica che i prodotti possono avere altre caratteristiche "non essenziali" che possono comunque essere importanti (per esempio il colore di un elemento di facciata) ma non comportano implicazioni legali e pertanto non possono costituire barriera legale alla libera commercializzazione. Il CPR conseguentemente limita strettamente la Dichiarazione di Prestazioni e la marcatura CE alle sole caratteristiche essenziali del prodotto.

Il CPR introduce lingua comune per le costruzioni e definisce i termini "immissione sul mercato" e "messa a disposizione sul mercato". Questi termini corrispondono a precisi momenti nel tempo nella fornitura di prodotti per costruzioni.

Messa a disposizione sul mercato

La messa a disposizione sul mercato significa qualsiasi "fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale".⁷ mettere a disposizione sul mercato in altre parole indica quel momento nel tempo in cui un prodotto da costruzione cambia di proprietà.

Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato, significa "la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione".⁸ Questo significa che i patti che si applicano nel momento in cui un prodotto è messo a disposizione sul mercato si applicano anche al momento in cui è immesso sul mercato ma non viceversa.

Di conseguenza solo i fabbricanti o gli importatori possono immettere un prodotto sul

mercato mentre ogni altro operatore economico lungo tutta la catena di fornitura mette a disposizione il prodotto al successivo operatore o al cliente finale. Secondo il CPR un operatore economico è "il fabbricante, l'importatore, il distributore o il *mandatario*⁹ del fabbricante.

I fabbricanti

I fabbricanti sono persone fisiche o giuridiche che fabbrichino un prodotto da costruzione o che facciano progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzino con il loro nome o con il loro marchio.¹⁰

Come regola generale il fabbricante è obbligato a redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP dall'inglese Declaration of Performance) per ogni prodotto da costruzione¹¹, prima di immetterlo sul mercato. La DoP costituisce la principale novità rispetto alla CPD ed è il vero cuore del CPR. Affinché si possa redigere la DoP il prodotto deve coperto da una norma armonizzata (hEN di prodotto) oppure deve essere stata emessa una valutazione tecnica europea (ETA = European Technical Assessment).¹² Le eccezioni a questa regola sono le sole definite dall'Art. 5 del CPR. Il fabbricante che redige la DoP deve anche apporre la marcatura CE.

L'importanza della dichiarazione di prestazione (DoP) nel contesto del CPR è sottolineata dall'articolo 4.2 che afferma che le informazioni sulla prestazione del prodotto che sono in relazione alle caratteristiche essenziali, definite nella norma tecnica armonizzata di prodotto o nell'ETA applicabile, possono essere fornite solo se sono incluse e specificate nella DoP; ciò vale quindi anche per la loro pubblicazione, anche in altre forme, per esempio negli opuscoli tecnici o pubblicitari o sui siti web.

La marcatura CE (come recita l'articolo 30 del regolamento (UE) n. 765/2008¹³ che costituisce il riferimento principale per la commercializzazione di tutti i prodotti sul mercato Interno UE ed cui il CPR si adegua) deve essere la sola marcatura che attesta la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della legislazione di armonizzazione comunitaria che ne richiede l'apposizione.

Altre marchette o marchi diversi dalla marcatura CE possono essere usati solo se aiutano a migliorare la protezione dell'utilizzatore del prodotto da costruzione e forniscono informazioni aggiuntive non coperte dalla marcatura CE.¹⁴

Il fabbricante può fornire la DoP in modo attivo (cioè senza che sia il cliente a richiederla) in forma cartacea o tramite mezzi elettronici (fax, email, supporto dati, ecc.),¹⁵ in alternativa il fabbricante può fornire una copia della DoP (in modo passivo e sarà il cliente a

scaricarla) su un sito web in conformità con le condizioni che sono in fase di definizione da parte Commissione Europea con un cosiddetto "atto delegato" la cui pubblicazione è prevista subito dopo il 1 luglio 2013.¹⁶

Oltre a redigere e fornire la DoP ed apporre la marcatura CE i fabbricanti devono anche assicurare che i prodotti da costruzione che mettono a disposizione sul mercato siano accompagnati dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza.¹⁷ Il CPR non specifica a quale tipo di istruzioni ed informazioni di sicurezza ci si riferisca, ma si può interpretare che esse siano le informazioni che il fabbricante considera necessario comunicare affinché il suo prodotto sia immagazzinato, trasportato ed installato in modo sicuro.

Il fabbricante, nel redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), si assume la responsabilità della conformità dei prodotti da costruzione per ogni livello o classe di prestazione dichiarati nella DoP ed inoltre apponendo la marcatura CE ai suoi prodotti il fabbricante conferma che ha redatto una DoP per quel prodotto e che si assume la responsabilità della sua conformità.

I distributori

I distributori sono persone fisiche o giuridiche diverse dai fabbricanti e dagli importatori che mettono a disposizione sul mercato i prodotti da costruzione¹⁸ con il nome o il logo del fabbricante originale.¹⁹

I distributori devono assicurare che un prodotto da costruzione prima di essere messo a disposizione sul mercato, porti la marcatura CE, il nome o il logo del fabbricante e gli elementi di identificazione dello stesso e, soprattutto, sia accompagnato dai documenti relativi che sono la DoP (salvo che venga messa a disposizione su un sito web) e le istruzioni ed informazioni di sicurezza.

Mentre un prodotto da costruzione è sotto la responsabilità di un distributore questi deve immagazzinare e trasportare il prodotto stesso in modo adeguato, cioè in modo tale da non mettere a rischio la sua conformità alla DoP e la rispondenza con gli altri requisiti applicabili del CPR.²⁰

Anche il distributore deve intraprendere azioni del tutto simili a quelle demandate al fabbricante nel caso in cui ritenga che un prodotto da costruzione non soddisfi la conformità e la rispondenza espresse dalla sua marcatura CE sono molto simili a quelli del fabbricante. Naturalmente la maggior parte delle informazioni e della documentazione che possono provare che il prodotto porta correttamente il marchio CE è detenuta dal fabbricante. Di fatto l'obbligo di fornire documentazione ed informazione comporta che il distributore debba mettere in contatto le Au-

torità con il fabbricante.

Un distributore può essere considerato un fabbricante se immette sul mercato un prodotto con il suo nome o il suo logo o se modifica un prodotto da costruzione che è già stato immesso sul mercato dal suo fabbricante originale in modo tale da alterare la sua conformità alla dichiarazione di prestazione,²¹ in tale caso il distributore assume tutti le obbligazioni proprie di un fabbricante e deve sottoporre nuovamente il prodotto a tutte le prove ed i controlli necessari coinvolgendo, ove necessario un organismo notificato.

Gli Importatori

Infine, gli importatori sono persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione Europea che immettono sul mercato dell'Unione stessa un prodotto proveniente da un paese terzo.²² I loro obblighi sono definiti in dettaglio nell'articolo 13 del CPR e sono intermedi tra quelli dei fabbricanti e dei distributori. La principale differenza rispetto agli obblighi di un fabbricante è che l'importatore non può svolgere e documentare i compiti definiti dal sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) e non può redigere una dichiarazione di prestazioni (DoP) ma deve assicurarsi che tali compiti siano stati svolti dal fabbricante.

Nel contesto del mercato interno gli Stati Membri svolgono un ruolo importante perché i requisiti di legge possono impedire o limitare la circolazione e l'uso di un prodotto da costruzione. Il CPR bilancia il diritto degli Stati Membri di specificare i requisiti che ritengono necessari per assicurare la protezione della salute, dell'ambiente e dei lavoratori²³ con l'obiettivo di far funzionare il mercato interno dei prodotti da costruzione; a tale fine chiarisce che gli Stati Membri non devono usare o fare riferimento a marchi e marcature che hanno lo stesso significato della marcatura CE.²⁴

Gli Stati Membri devono assicurare che gli enti pubblici - in modo diretto o indiretto - non impongano regole o condizioni che impediscono l'uso dei prodotti marcati CE se le loro prestazioni corrispondono ai requisiti per il suo uso.²⁵ A tal fine devono usare la "lingua comune" cioè devono usare o riferirsi solo a metodi allineati alle norme armonizzate di prodotto per definire i requisiti degli edifici e delle opere da costruzione.

In relazione col CPR il Regolamento UE 764 del 2011 obbliga gli Stati Membri a designare i Punti di Contatto di Prodotto che, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità, devono fornire informazioni sulle regole tecniche e sui requisiti applicabili ad uno specifico prodotto da costruzione e le informazioni sulle disposizioni volte al soddisfacimento dei

BWR applicabili all'uso previsto del prodotto, usando termini trasparenti e facili da comprendere.²⁶

Al momento attuale l'elenco per il CPR è disponibile su NANDO al seguente link:

<http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a12.menucontacts> .

In Italia il link al punto di contatto si trova nel sito: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it> cliccando su "Dipartimenti", "Impresa e Internazionalizzazione", "Utilità", "Punto Contatto Prodotti Italia".

Per assicurare una applicazione equivalente e coerente della legislazione armonizzata dell'Unione ed in particolare del CPR gli Stati Membri devono effettuare una efficace sorveglianza sul mercato.²⁷ Le autorità di sorveglianza sul mercato devono agire quando siano riscontrate non conformità formali, ci siano non conformità tecniche cioè "*motivi di credere che un prodotto da costruzione non soddisfi le prestazioni dichiarate*"²⁸ e quando i prodotti da costruzione pur essendo conformi dal punto di vista tecnico possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza.²⁹

Il CPR non prevede sanzioni in caso di "non conformità", cioè sanzioni nel caso in cui la marcatura CE sia stata apposta in modo indebito o errato ad un prodotto da costruzione che sono demandate, per effetto del nuovo quadro legislativo (Artt. 30 e 41 del regolamento (UE) n. 765/2008) a definire le sanzioni, amministrative o penali, per le infrazioni, che devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituire un deterrente efficace.

A partire dal 1 luglio 2013 i prodotti da costruzione che sono coperti da una norma armonizzata o per i quali è stata emessa un Valutazione tecnica Europea (ETA) possono essere immessi sul mercato solo se:

- il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazioni (DoP);
- il prodotto è marcato CE;
- la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP), la marcatura CE e la valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) sono dunque i tre compiti che il fabbricante deve portare a termine entro il 30 giugno 2013.

La DoP deve essere redatta usando il modello dato nell'allegato III del CPR e contiene le informazioni elencate nell'articolo 6.2 del CPR: ed in particolare le informazioni su:

- il fabbricante;
- il prodotto;
- le specifiche tecniche armonizzate;
- il sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) usato assieme al riferimento all'Organismo Notificato, se applicabile; Il certificato emesso dall'organismo notificato è indicato in modo gene-

rico, senza un numero o una data di scadenza e NON DEVE essere mai allegato alla DoP:

- l'uso atteso del prodotto;
- le caratteristiche essenziali relative al prodotto ed al suo uso atteso;
- le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali.

La DoP può solo far riferimento alle caratteristiche essenziali definite nell'allegato ZA della relativa norma armonizzata di prodotto o contenute nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) del prodotto in esame. Ciò significa che le prestazioni di caratteristiche che sono elencate nella parte volontaria (cioè non armonizzata in quanto non richiamata nell'allegato ZA) non possono, né devono, essere inserite nella DoP e non possono essere coperte dalla marcatura CE.

Eventuali marchi volontari di prodotto che certificano tali caratteristiche non armonizzate non possono mai essere inclusi nella DoP e tanto meno nella marcatura CE ma possono solo essere oggetto di documentazione e marcatura separate.

Un fabbricante di un prodotto da costruzione può scegliere di dichiarare uno o più degli usi previsti definiti per il prodotto che immette sul mercato. Nella DoP corrispondente a quel prodotto il fabbricante deve elencare quelle caratteristiche essenziali che, con riferimento alla specifica tecnica armonizzata, sono in relazione con l'uso previsto del prodotto. Per almeno una di queste caratteristiche essenziali elencate il fabbricante deve dichiarare la prestazione tramite un livello (un valore minimo o massimo di prestazione ottenuto dal prodotto) o una classe.

Il fabbricante è libero di decidere in linea di principio quali prestazioni dichiarare, ma deve comunque considerare gli obblighi legati agli usi previsti del prodotto applicabili nel territorio di uno Stato Membro.

Il fabbricante deve redigere la DoP per ogni prodotto-tipo, cioè per ogni prodotto fabbricato in uno specifico modo usando una determinata combinazione di materiali grezzi e che è rappresentativo di uno specifico insieme di prestazioni: in altre parole prodotti aventi lo stesso processo produttivo e le stesse prestazioni dichiarate appartengono allo stesso prodotto-tipo.

La marcatura CE può essere applicata solo sui quei prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una DoP. Con la marcatura CE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto al CPR e all'altra legislazione armonizzata dell'Unione.³⁰ La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata oppure - se ciò fosse impossibile o ingiustifi-

FABBRICANTE	ORGANISMO NOTIFICATO				
controllo della produzione in fabbrica;	laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo	S3			
determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto	certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica		Sistema 2+	Sistema 1	
controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto	certificato di costanza della prestazione del prodotto ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.				Sistema 1+

- 1+
 - il controllo della produzione in fabbrica;
 - altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
- 1
 - il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;
- 2+
 - i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - iii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
- 3
 - il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica.

cato a causa della natura del prodotto - deve essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.³¹

Secondo l'articolo 9.2 del CPR la marcatura CE consiste nel simbolo CE che deve essere seguito da:

- le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata apposta per la prima volta;
- l'indirizzo della sede legale del fabbricante o il suo marchio di identificazione se questo consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo;
- il codice unico di identificazione del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della/e prestazione/i dichiarata/e;
- il riferimento alla specifica tecnica armonizzata;
- il numero di identificazione dell'organismo notificato (se il sistema di AVCP prevede il coinvolgimento di un Organismo Notificato);
- l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione così come dichiarato nella DoP e secondo le definizioni date nella specifica tecnica armonizzata applicata.

La marcatura CE nella CPD non era così chiaramente definita come lo è nel CPR e ciò aveva portato ad interpretazioni talmente differenti che è quasi impossibile sottolineare, in termini generali, le differenze tra l'attuale marcatura e quella futura.

Tuttavia vale pena segnalare che la CPD specificava "la marcatura CE deve essere accompagnata ... [dalle] ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata apposta"³² e pertanto queste sono state interpretate come le ultime due cifre dell'anno di produzione. Il CPR chiarisce che le ultime due cifre sono quelle dell'anno "in cui la marcatura è stata apposta per la prima volta". L'anno si riferisce pertanto alla prima apposizione in assoluto per il prodotto o per quello specifico prodotto-tipo. Pertanto i fabbricanti dovranno usare, a partire dal 1 luglio 2013, per tutta la produzione dello stesso prodotto sempre le due cifre dell'anno di prima apposizione della marcatura CE.

Come base per redigere la DoP e quindi marcare CE i prodotti i fabbricanti devono redigere una documentazione tecnica che descrive gli elementi significativi in relazione al sistema di valutazione e verifica della costanza

della prestazione (AVCP).³³ Gli elementi includono anche le procedure di controllo della produzione in fabbrica che sono applicate per assicurare che la produzione di serie soddisfi le prestazioni dichiarate per il prodotto in questione.³⁴ Il fabbricante deve conservare questa documentazione tecnica per un periodo di almeno 10 anni dopo che il prodotto è stato (fisicamente) messo a disposizione del mercato.³⁵ La documentazione tecnica serve per dimostrare la conformità di un prodotto da costruzione con le sue prestazioni dichiarate. Essa è parte dell'informazione che il fabbricante potrebbe essere chiamato a fornire su richiesta dell'Autorità nazionale preposta al controllo sul mercato.³⁶

I sistemi di attestazione della conformità, che la CPD menzionava in allegato III, e definiva in modo piuttosto complicato, sono stati ribattezzati nel tempo: 1+, 1, 2+, 3 e 4. Il CPR ha cancellato il sistema 2 ed usa esplicitamente questa definizione ma li chiama sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP). I sistemi di AVCP e l'assegnazione dei compiti al fabbricante ed all'Organismo notificato restano quindi quelli già noti nella CPD ed i fabbricanti possono usare



la loro documentazione tecnica già redatta per la CPD e aggiornarla semplicemente con riferimento al CPR e con attenzione alle eventuali modifiche intervenute nella Specifica tecnica armonizzata (hEN o ETA). Se quest'ultima non è cambiata i fabbricanti non devono ripetere prove di tipo oppure calcoli già effettuati.

Il CPR non si discosta dalla CPD nella definizione dei sistemi valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (che la CPD chiamava valutazione della conformità), ma introduce due elementi significativi: per il sistema 2+ l'ON effettua la "certificazione della conformità del controllo della produzione in fabbrica" (FPC) e non una semplice ispezione come nella CPD ed il certificato che gli organismi notificati di Certificazione emettono per i sistemi 2+, 1 e 1+ diventa un documento che il fabbricante "tiene per sé" e sulla base del quale redige la dichiarazione di prestazione del prodotto che resta l'unico documento di caratterizzazioni del prodotto. Sarà quindi

normale che i fabbricanti rifiutino di consegnare il certificato ricevuto dall'ON. A tale fine anche le nostre Autorità nazionali dovranno adeguare le disposizioni in merito ai prodotti da costruzione.

Il CPR abroga la direttiva a partire dal 1 luglio 2013. Nella stessa data possono iniziare ad operare gli Organismi notificati secondo il CPR stesso (infatti l'allegato V del CPR che definisce compiti degli ON entra in vigore solo il 1 luglio 2013). Ne consegue che tutti gli Organismi già notificati per la CPD devono essere notificati ex-novo per il CPR utilizzando, se gli Stati Membri lo prevedono l'accreditamento da parte dell'ente nazionale unico di accreditamento (previsto dal Regolamento 765/2008). Su 27 Stati membri delle UE, 24 hanno scelto di utilizzare l'accreditamento. La Bulgaria e l'Ungheria hanno introdotto un sistema misto (accreditamento per i laboratori di prova e qualificazione ministeriale per gli organismi di certificazione) e l'Italia ha scelto al sola opzione di qualificazione diretta

ministeriale come già avvenne per la CPD. I nostri tre ministeri coinvolti in tale azione (Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti e Interno) stanno completando la qualificazione dei circa 60 Organismi notificati CPD e contano di concluderla entro la fine del mese di aprile, in tempo utile per consentire ai nostri operatori della conformità di operare già dal primo luglio 2013.

Dario Agalbato

*CONFORMA - Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura
Presidente Group of Notified Bodies*

Nota: Ulteriori approfondimenti sono riportati nel "Quaderno di Conformita n° 1" Guida al regolamento prodotti per le costruzioni che potrà essere richiesto a p.giuizza@associazioneconforma.eu

Note

- ¹ Premessa (8) del CPR
- ² Premessa (30) del CPR
- ³ Premessa (33), Articolo 8(2)-8(4) del CPR. Si veda anche il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Artt. 2.20 e 30 del 9 luglio 2008
- ⁴ Primo paragrafo dell'Allegato I del CPR
- ⁵ Premessa (2)
- ⁶ Articolo 2(4) del CPR
- ⁷ Articolo 2(16) del CPR
- ⁸ Articolo 2(17) del CPR
- ⁹ Articolo 2(18) del CPR
- ¹⁰ Articolo 2(19)
- ¹¹ Articolo 11
- ¹² Premessa (24), Articolo 4(1)
- ¹³ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 218, 13/8/2008, p. 30
- ¹⁴ Premessa (33)
- ¹⁵ Articolo 7(1)
- ¹⁶ Articolo 7(3)
- ¹⁷ Articolo 11(6)
- ¹⁸ Articolo 2(20)
- ¹⁹ Articolo 14
- ²⁰ Articolo 14(3)
- ²¹ Articolo 15
- ²² Articolo 2(21)
- ²³ Premessa 3
- ²⁴ Premessa (33), Articolo 8(2)
- ²⁵ Articolo 8(5)
- ²⁶ Articolo 10(3)
- ²⁷ Premessa (46)
- ²⁸ Articolo 56
- ²⁹ Articolo 58
- ³⁰ Articolo 8(2)
- ³¹ Articolo 9(1)
- ³² CPD art. 4.1
- ³³ Articolo 11(1)
- ³⁴ Articolo 11(3)
- ³⁵ Articolo 11(2)
- ³⁶ Articolo 11(8)